



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori TRENTACOSTE, ABATE, AGOSTINELLI, AIROLA, ANGRISANI, CAMPAGNA, CASTELLONE, CORBETTA, CORRADO, CROATTI, D’ANGELO, DESSÌ, DI GIROLAMO, DI MARZIO, DONNO, FEDE, FLORIDIA, GALLICCHIO, GIANNUZZI, GIARRUSSO, GRANATO, LA MURA, LANNUTTI, LANZI, LEONE, LOREFICE, MANTERO, MARILOTTI, MARINELLO, MATRISCIANO, MAUTONE, MONTEVECCHI, NOCERINO, ORTIS, PAVANELLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PRESUTTO, PUGLIA, RICCIARDI, ROMANO, RUSSO, SANTANGELO, VANIN, AUDDINO, RICCARDI, ACCOTO, Marco PELLEGRINI, GARRUTI, MORRA, PIARULLI, DRAGO, DI MICCO, DELL’OLIO e MORONESE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2019**

Modifica alla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, in materia di attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge intende ampliare il novero delle attività che la legge 6 novembre 2012, n. 190, ritiene maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, con riferimento a due aspetti del più ampio tema della cosiddetta economia ambientale.

In particolare, il meccanismo previsto dalla citata legge anticorruzione n. 190 del 2012, prevede (all'articolo 1, comma 52), per le attività imprenditoriali indicate dalla legge medesima, un particolare onere informativo e di trasparenza volto ad assicurare il controllo della prefettura della provincia in cui il soggetto esercitante l'attività stessa ha sede. In questo modo la legge intende realizzare un circolo virtuoso tra gli imprenditori e le istituzioni volto ad assicurare da

una parte la conduzione indisturbata della libera attività imprenditoriale e dall'altra la garanzia per la collettività che tale attività si svolga nel rispetto della legalità e non presenti profili occulti di foraggiamento dell'economia criminale mafiosa.

Con l'articolo unico di questo disegno di legge, pertanto, si intende inserire tra le attività soggette alle verifiche della prefettura, anche le seguenti: la gestione di impianti in cui sono conferiti i rifiuti derivanti dalla bonifica di opere pubbliche ovvero dalla raccolta differenziata operata presso gli enti locali; l'intervento di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento ovvero per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera *i*) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

« *i-bis*) gestione di impianti in cui sono conferiti i rifiuti derivanti dalla bonifica di opere pubbliche o dalla raccolta differenziata operata presso gli enti locali;

*i-ter*) interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento o per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, ai sensi del titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

€ 1,00